



# Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)

## Modifica del 16 novembre 2022

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 maggio 2002<sup>1</sup> sulla libera circolazione delle persone è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 3 (riguarda unicamente il testo francese)*

*Art. 3 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le disposizioni sui contingenti massimi risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 paragrafo 4d 1° e 2° periodo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone non si applicano ai cittadini della Croazia il cui statuto è disciplinato dall'articolo 43 capoverso 1 lettere e-h OASA.

*Art. 8*

Assicurazione del permesso

(art. 1 par. 1 e 27 par. 2 all. 1 in combinato disposto con l'art. 10 par. 2c e 4c dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone)

Per l'entrata in Svizzera in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa che necessita di un permesso UE/AELS, i cittadini della Croazia possono chiedere l'assicurazione del permesso (art. 5 OASA<sup>2</sup>).

*Art. 10*

Computo sui contingenti massimi

(art. 10 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone)

<sup>1</sup> Il permesso non è computato sui contingenti stabiliti conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino della Croazia:

<sup>1</sup> RS 142.203

<sup>2</sup> RS 142.201

- a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato a svolgervi un'attività lucrativa, oppure
- b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall'inizio dell'attività lucrativa.

*Art. 11* Ripartizione dei contingenti massimi

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ripartisce per i cittadini della Croazia i contingenti massimi stabiliti conformemente all'articolo 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

*Art. 12* Deroghe ai contingenti massimi

(art. 10 par. 4d dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone)

<sup>1</sup> Le deroghe previste dalla LStrI e dall'OASA<sup>3</sup> si applicano per analogia ai contingenti massimi fissati per i cittadini della Croazia.

<sup>2</sup> I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a cittadini della Croazia in virtù dell'articolo 27 paragrafo 3 lettera a dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi.

<sup>3</sup> I contingenti massimi non si applicano ai cittadini della Croazia che svolgono un'attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso scuole universitarie svizzere anche se cambiano posto o professione.

<sup>4</sup> I contingenti massimi non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.

*Art. 14 cpv. 1 (riguarda unicamente il testo francese)*

*Art. 38* Disciplinamento transitorio

(art. 10 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 26–34 all. I Acc. sulla libera circolazione delle persone)

<sup>1</sup> In applicazione dell'articolo 10 paragrafo 4d 1° e 2 periodo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i contingenti annuali massimi di nuovi permessi rilasciati ai lavoratori (salariati e indipendenti) della Croazia sono fissati provvisoriamente come segue:

- a. 1007 permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS;
- b. 1150 permessi di dimora UE/AELS.

<sup>3</sup> RS 142.201

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr